

**Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2012 — Fomanu/  
UAMI (Qualität hat Zukunft)**

(Causa T-22/12) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo “Qualität hat Zukunft” — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 26/84)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 27 ottobre 2011 (procedimento R 1518/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «Qualität hat Zukunft» come marchio comunitario.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fomanu AG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 80 del 17.3.2012.

**Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2012 — Bauer/  
UAMI — BenQ Materials (Daxon)**

(Causa T-29/12) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Daxon — Marchio comunitario denominativo anteriore DALTON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 26/85)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Erika Bauer (Schaufing, Germania) (rappresentante: avv. A. Merz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taiwan)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 novembre 2011 (procedimento R 2191/2010-2), relativa ad un'opposizione tra la sig.ra Erika Bauer e la BenQ Materials Corp.

**Dispositivo**

- 1) La Alva Management GmbH è autorizzata a sostituirsi alla sig.ra Erika Bauer quale parte ricorrente.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La Alva Management è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 80 del 17.3.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 —  
Steinberg/Commissione**

(Causa T-17/10) <sup>(1)</sup>

[«**Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a decisioni di finanziamento riguardanti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell'ambito del programma “Partenariato per la pace” e dello “Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani” — Parziale rifiuto di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica — Obbligo di motivazione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico**»]

(2013/C 26/86)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Gerald Steinberg (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: T. Asserson, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Tufvesson e C. ten Dam, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione SGE.3/MV/psi D(2009) 3914 della Commissione del 15 maggio 2009, che nega parzialmente al ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi a decisioni di finanziamento concernenti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell'ambito del programma «Partenariato per la pace» e dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico.